

STATUTO SOCIALE

"AEMME Linea Ambiente s.r.l."

Articolo 1

Denominazione e natura della Società

La società è a capitale interamente pubblico, intendendosi per capitale pubblico ai fini del presente Statuto anche quello detenuto da Società il cui capitale è totalmente pubblico incedibile a soggetti privati per disposizione statutaria. La società costituisce un modello organizzativo per la gestione di servizi pubblici locali da parte degli Enti Locali Soci diretti e indiretti.

La società realizza la parte più importante della propria attività per gli Enti Locali Soci aventi rapporto diretto e/o indiretto con la società, e/o nei confronti delle collettività da essi rappresentate.

La società è denominata:

"Aemme Linea Ambiente Srl" o, in forma abbreviata, "ALA Srl".- La Società, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 c.c. in caso di mancato rispetto della seguente previsione, dovrà effettuare oltre 80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dagli Enti Pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita con soggetti terzi soltanto a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Nello svolgimento delle proprie attività, la Società si ispira ai criteri ambientali, sociali e di governo (*Environmental, Social and Governance - ESG*) e agli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - *Sustainable Development Goals, SDGs* - approvati dall'Assemblea Generale dell'ONU, e favorisce lo sviluppo dell'economia circolare, le iniziative per la sostenibilità ambientale e la transizione ed efficienza energetica, nonché l'innovazione e la ricerca al fine del loro raggiungimento

Articolo 2

Oggetto

2.1 La Società ha per oggetto l'attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela del suolo, dell'aria, dell'ambiente ed alla pulizia e spazzamento delle aree ed al decoro urbano, mediante l'espletamento delle seguenti attività:

- 1) raccolta, trasporto anche per conto terzi, trattamento, selezione, stoccaggio, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani, pericolosi e non, speciali assimilabili agli urbani e non, inclusi i pericolosi, in ottemperanza alle norme vigenti;
- 2) raccolte differenziate dei rifiuti;
- 3) recupero, riutilizzo e riciclo dei residui, parti o materiali, di qualsivoglia provenienza, purché suscettibili di trasformazione;
- 4) sgombero della neve;

- 5) diserbo delle aree pubbliche e private;
- 6) realizzazione, gestione e manutenzione del verde pubblico e privato; lavorazioni meccanico-agrarie di qualsiasi tipo anche per conto terzi; ;
- 7) spurgo e disostruzione dei pozzetti stradali, dei pozzi neri, pulizia delle caditoie e delle fognature;
- 8) rimozione e trasporto di rifiuti abbandonati anche in discariche abusive;
- 9) ritiro e trasporto di rifiuti cimiteriali trattati;
- 10) pulizia meccanizzata e manuale del suolo pubblico nonché servizi accessori ed integrativi;
- 11) pulizia dei mercati;
- 12) progettazione, costruzione, attivazione e gestione di impianti per lo stoccaggio, il trasferimento, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
- 13) produzione e cessione dei derivati delle attività di trattamento e valorizzazione dei rifiuti, nonché produzione mediante recupero di calore e/o di altri sottoprodotti, lo scambio e la cessione di energia elettrica così prodotta;
- 14) gestione di impianti fissi di titolarità di terzi, che comprende in particolare: (i) la gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato;(ii) la gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi;(iii) la gestione di impianti di trattamento chimico - fisico e/o biologico di rifiuti;(iv) la gestione di impianti di discarica di rifiuti urbani tal quali o trattati, per inerti, per rifiuti speciali, per rifiuti pericolosi;(v) la gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi;
- 15) gestione di impianti mobili per le operazioni di smaltimento e di recupero;
- 16) commercio di rifiuti;
- 17) bonifica di siti anche contaminati da rifiuti speciali, tossici e nocivi;
- 18) bonifica di siti e beni contenenti amianto;
- 19) gestione di piattaforme ecologiche e centri di raccolta rifiuti;
- 20) pulizia e disinfezione servizi igienici pubblici;
- 21) pulizia e sanificazione ambientale, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione e trattamenti antilarvali e antiparassitari del verde;
- 22) pulizia fontane in parchi ed aree verdi;
- 23) rimozione carcasse abusive;
- 24) azioni di prevenzione e repressione dei comportamenti contrari all'igiene urbana in collaborazione e secondo gli indirizzi della Amministrazione Pubblica competente;
- 25) campagne di educazione ambientale; consulenze inerenti alle tematiche ambientali, ivi comprese questioni tariffarie e quelle relative agli standard ed alla qualità del servizio;

- 26) tutte le attività inerenti al servizio ecologico ambientale
- 27) gestione servizi cimiteriali;
- 28) gestione, accertamento e riscossione anche coattiva della tariffa/tributo relativa al servizio dei rifiuti urbani, nonché liquidazione, accertamento e riscossione anche coattiva di altri tributi locali e di altre entrate locali extra-tributarie, nonché gestione del servizio delle pubbliche affissioni e degli impianti di pubblicità;
- 29) gestione di laboratori di analisi ambientali con particolare riferimento al ciclo dei rifiuti;
- 30) gestione integrata delle risorse energetiche

2.2 Le attività e i servizi di cui ai commi precedenti potranno essere svolti sia direttamente che indirettamente attraverso soggetti collegati oppure controllanti o controllati e terzi e potranno estendersi dalla fase di studio fino a quella di progettazione, cui attenderà per conto proprio, direzione lavori, avvalendosi di personale qualificato secondo le previsioni di legge, ed esecuzione di opere e/o impianti, nonché alla relativa gestione.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, queste ultime purché in via non prevalente, non nei confronti del pubblico ed a solo fine di realizzare l'oggetto sociale, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può pure, ancora in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale e anche a favore di terzi.

Essa potrà inoltre, nei limiti di quanto previsto dall'ordinamento per le società in house providing, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (in modo non prevalente non nei confronti del pubblico ed esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale), amministrative, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni occasionali in altre Società' od Imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nelle sole ipotesi in cui l'acquisizione risulti strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluso in ogni caso il fine di collocamento presso terzi ed il potere degli amministratori di agire nei confronti del pubblico, con la precisazione che l'assunzione di partecipazioni in altre imprese non è consentita nel caso in cui, per la misura e l'oggetto di tale partecipazione, ne risulti modificato l'oggetto sociale (salvo che venga contestualmente deliberata dall'assemblea la relativa modifica statutaria) mentre è consentita l'assunzione di partecipazioni

in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime a condizione che tale operazione sia deliberata dall'assemblea.

La società può pure garantire ad Istituti Bancari od Istituti di Credito in genere obbligazioni di terzi anche non soci, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno.

Articolo 3

Sede

3.1 La Società ha sede legale in Magenta e sede secondaria ed amministrativa in Legnano all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.

3.2 L'organo amministrativo potrà deliberare la istituzione e la soppressione di succursali, stabilimenti, depositi, agenzie e rappresentanze in qualunque località della Repubblica Italiana, purché essi non abbiano natura di sedi secondarie.

3.3 Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dell'Organo di Controllo per le comunicazioni ed i loro rapporti con la Società, si intende quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Articolo 4

Durata

4. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5

Capitale

5.1 Il capitale sociale è di euro 2.265.233,00 (duemilioniduecentosessantacinquemiladuecentotrentatré/00) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.— Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 codice civile.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, secondo comma codice civile, in previsione dell'Assemblea ivi indicata.

5.3 La società può richiedere ai soci versamenti in conto capitale senza obbligo di rimborso, totalmente infruttiferi.— Può inoltre richiedere ai soci finanziamenti, fruttiferi od infruttiferi, secondo quanto deliberi l'assemblea, con l'obbligo di rimborso a scadenza determinata.

La richiesta di versamenti e/o finanziamenti può essere rivolta esclusivamente nel pieno rispetto di tutti i limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto da quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.

5.4 E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

5.5 La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della Società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

Articolo 6

Domiciliazione

6. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo e di revisione, se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni

7.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi tra soci e per atto tra vivi tra soci e rispettivi Enti Locali soci indiretti.

7.2 Il socio che intenda alienare a terzi le proprie partecipazioni deve prima offrirle in vendita agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione per l'acquisto in proporzione delle rispettive partecipazioni calcolate escludendo dal computo le proprie partecipazioni.

7.3 L'offerta di vendita deve essere comunicata all'organo amministrativo, dall'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, nella quale deve essere indicato il prezzo a cui si intende vendere le partecipazioni e le condizioni di pagamento.

7.4 L'organo amministrativo entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà a sua volta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec comunicare a tutti i soci l'offerta di vendita.

7.5 Il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dal ricevimento della proposta di alienazione da parte del cedente fatta nei modi sopra indicati. I soci dovranno spedire entro il detto termine alla società lettera raccomandata o pec nella quale comunicheranno l'eventuale esercizio della prelazione.

7.6 Qualora taluno dei soci non esercitasse la facoltà di acquisto, gli altri soci possono sostituirsi a lui nell'acquisto medesimo, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, facendone richiesta contestuale all'atto dell'esercizio della prelazione a loro riservata.

7.7 Nel caso non si raggiungesse l'accordo sul prezzo, questo sarà determinato da un arbitratore, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale ove ha sede la società, e la vendita dovrà essere perfezionata entro quindici giorni successivi alla determinazione del prezzo da parte dell'arbitratore.

7.8 La prelazione potrà essere esercitata unicamente per tutte le partecipazioni poste in vendita e non parzialmente. Nel caso in cui entro il termine di cui al punto 7.5 non si raggiungessero adesioni per tutte le partecipazioni poste in vendita, l'organo amministrativo comunicherà senza indugio al socio alienante l'esito negativo e quest'ultimo potrà liberamente cedere a terzi, entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione, le partecipazioni offerte in prelazione.

7.9 In generale, la cessione di partecipazioni ai sensi del presente articolo deve essere comunque previamente autorizzata dall'Assemblea dei Soci, che a sua volta dovrà essere a ciò facoltizzata da espresse deliberazioni dei Coordinamenti dei Soci di cui all'art. 23 comma 1 del presente Statuto.

Articolo 8

Recesso

8.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

8.2 Non sono previste ulteriori ipotesi di recesso.

8.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.

La raccomandata deve essere inviata entro venti giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro venti giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la

comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di ogni effetto e di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 9

Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 10

Liquidazione delle partecipazioni

10.1 Nelle ipotesi previste dal precedente articolo 8 le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo e di revisione, se nominato, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 8.3.

10.2 Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali. I seguenti elementi di bilancio saranno rettificati con i criteri nel seguito indicati, tenendo sempre conto del connesso effetto fiscale:

- immobili, in base al valore di comune commercio;
- cespiti acquisiti mediante leasing o realizzati in economia in tutto o in parte significativa, in base al minore tra il valore di sostituzione e il valore economico tecnico;
- rimanenze valutate a costi storici (LIFO o altri metodi) in base al valore presumibile di realizzo per i prodotti finiti e al costo di sostituzione per le materie prime e semilavorati, tenendo conto dell'obsolescenza;
- crediti di dubbia esigibilità in base al prudente valore di realizzo;
- partecipazioni in imprese collegate e controllate in base al valore della corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata, determinato con gli stessi criteri di questo articolo;
- fondi rischi secondo ragionevoli stime;

-debiti scaduti in base alla possibilità di prescrizione. Sempre ai medesimi fini devono essere tenuti in considerazione i presumibili flussi reddituali futuri o, in alternativa, il valore attuale dei flussi finanziari futuri.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

10.3 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'evento dal quale consegue

la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di uno o più soci e/o di terzi concordemente individuati dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c.

Articolo 11

Socio Unico

11.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 codice civile.

11.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

11.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Articolo 12

Soggezione ad attività di direzione e controllo

12.1 La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, secondo comma, codice civile.

Articolo 13

Organi della Società

13.1 Sono organi della Società:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente, in caso di Consiglio d'Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

13.2 È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. È fatto altresì divieto di corrispondere, ai componenti degli organi sociali di cui sopra, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere ad essi trattamenti di fine mandato.

Parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

Articolo 14

Amministratori

14.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un tre a cinque

membri, compatibilmente con le norme vigenti in materia di società pubbliche e come determinato dalla Assemblea.

Nel caso di Consiglio d'Amministrazione, la scelta degli amministratori dovrà avvenire nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che almeno un terzo dei componenti, arrotondato per eccesso, sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

14.2 Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico o il Consiglio d'Amministrazione.

14.3 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità **competenza, correttezza, elevato standing, reputazione** ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il venir meno dei predetti requisiti determina la decadenza dell'amministratore. **Gli amministratori devono essere estranei a situazioni di incompatibilità o inconfiribilità di cui alla normativa in vigore e, specificatamente, al D. Lgs 39/2013 e s.m.i.**

14.4 Gli amministratori possono essere anche non soci.

14.5 Ogni amministratore deve farsi parte diligente al fine di poter agire in modo informato e di poter espletare nel miglior modo i propri compiti, con particolare riguardo a quelli previsti dal quinto comma dell'art. 2475 c.c. e dagli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.

Articolo 15

Divieto di concorrenza

Salvo diversa deliberazione dei soci, si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Articolo 16

Durata della carica, revoca, prorogatio, cessazione

16.1 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono comunque sempre revocabili dai soci.

16.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

16.3 Qualora l'Organo Amministrativo non venga ricostituito nel termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del D.Lgs. 175/2016, si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1991, n. 444.

16.4 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori che non costituiscono la maggioranza dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

16.5 Nel caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri,

decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri rimangono in carica sino alla nomina del nuovo organo amministrativo e devono, senza indugio, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione e quelle necessarie per evitare danno o pregiudizio alla società.

Articolo 17

Consiglio di Amministrazione

17.1 In caso di Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se ritiene, un Vice Presidente quale sostituto del Presidente per il caso di assenza o impedimento dello stesso, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

17.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 19, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

17.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto, compreso l'Organo di Controllo e di Revisione adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

La decisione è assunta nel momento in cui pervengono alla sede della società i consensi o le adesioni della maggioranza degli amministratori.

Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere i consensi o le adesioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, l'Organo di Controllo e di revisione redigendo un verbale dal quale risultino:

- i consiglieri favorevoli, contrari, astenuti o che non abbiano votato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel minor termine indicato nel testo della decisione.

17.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, **assunte con la forma della consultazione scritta,** sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni, fatto salvo quanto indicato all'articolo 19.3.

17.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 18

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

18.1 Quando il Presidente lo reputi opportuno o in caso di richiesta di due amministratori, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

18.2 In questo caso il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

18.3 La convocazione avviene mediante posta elettronica certificata, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

18.4 Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nella Regione in cui ha sede la società.

18.5 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo.

18.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video collegati, con le modalità indicate all'art. 26.3.

18.7 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, qualora assunte con la forma dell'adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente; nel caso in cui manchi il voto del Presidente la proposta si intende respinta.

18.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato almeno dal presidente e dal segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 19

Poteri dell'Organo Amministrativo

19.1 Nel caso in cui la società fosse amministrata da un amministratore unico, questi avrà tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della società, necessari per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di cui al presente Statuto.

19.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questi avrà i più ampi poteri sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione della Società, fatti salvi i poteri riservati alla competenza esclusiva dei soci ai sensi del successivo articolo 23.2. Esso potrà attribuire deleghe di

gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2475, quinto comma, 2482 bis e 2482 ter codice civile.

19.3 Sono inoltre riservate - e non sono delegabili - al Consiglio di Amministrazione, , che delibererà - in adunanza collegiale - con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, comprensivo di almeno 1 (uno) di espressione del socio AMGA nella persona del Presidente, ovvero, in caso di impedimento dello stesso, nella persona del Consigliere di espressione del socio AMGA, le decisioni sulle materie qui di seguito indicate:

- i. Proposta all'assemblea ed approvazione di modifiche non sostanziali del Piano Industriale e del correlato piano degli investimenti di sviluppo, del budget annuale e del relativo piano investimenti annuale e relative fonti di investimento;
- ii. la redazione del progetto di bilancio di esercizio
- iii. approvazione dell'organigramma e delle linee guida in materia di politiche del personale;
- iv. stipulazione di contratti e assunzione di obbligazioni di qualsiasi natura per importi superiori a euro 250.000 (duecentomila) per ciò che concerne gli investimenti e euro 250.000 (duecentomila) per i costi operativi sul presupposto che le attività siano relative a costi non previsti nel Budget o nel Piano Industriale;
- v. affidamento di contratti di servizio per importi inferiori a 100.000 euro se non previsti nel Budget o nel Piano Industriale;
- vi. proposte relative alla sottoscrizione, modifica, rinnovo o risoluzione di ogni accordo tra la Società e le sue Parti Correlate (compresi gli accordi di cash pooling, i contratti di service con i Soci);
- vii. Nomina, delega e revoca dei poteri al Direttore Generale e Amministratore Delegato;
- viii. Assunzione e licenziamento dirigenti e relativo trattamento economico;
- ix. l'approvazione e la modifica del sistema di compliance interno, inclusa l'approvazione e la modifica delle politiche anticorruzione e antiriciclaggio e dei principi operativi e delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, ove nominato; costituzione di pegni, ipoteche e rilascio garanzie non ordinarie;
- x. proposta di distribuzione dividendi e riserve.

19.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone, tenuto conto del vigente CCNL di categoria, gli emolumenti e la durata dell'incarico.

Le funzioni di Direttore Generale sono incompatibili con qualsiasi altro impiego, commercio, industria o professione salvo preventiva autorizzazione dell'assemblea.

19.5 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 20

Rappresentanza

20.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

20.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, esclusivamente in caso di sua temporanea assenza o impedimento, al Vice Presidente o all'Amministratore Delegato, se presente.

20.3 La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 21

Compensi degli amministratori

21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

21.2 Il compenso spettante agli amministratori è stabilito dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 22

Organo di Controllo e revisione legale dei conti

22.1 La società deve nominare un Organo di Controllo, al quale competono le funzioni di controllo e di revisione, in possesso dei requisiti di legge. Si applicano le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

Con decisione dei soci e senza necessità di modificazione statutaria, la Società può comunque affidare separatamente le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisione).

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

La società, con decisione dei soci assunta di volta in volta e senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che l'Organo di Controllo possa essere monocratico o collegiale. L'Organo di Controllo collegiale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

22.2. Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

L'Organo di Controllo e di Revisione è nominato dall'Assemblea dei soci nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che un membro dell'organo sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della

carica.

L'Organo di Controllo e di Revisione è rieleggibile.

22.3 Il compenso dell'Organo di Controllo e di Revisione è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Non può essere nominato alla carica di Organo di Controllo e di Revisione, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.

All'Organo di Controllo e di Revisione, in quanto iscritto nel registro dei revisori legali dei conti, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo e di Revisione può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, rinuncia o decadenza, l'organo di controllo e di revisione si applica l'art. 2401 c.c.

22.4 L'Organo di Controllo e di Revisione ha i doveri e i poteri previsti dagli articoli 2403 e 2403 - bis del codice civile. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma del codice civile.

Delle determinazioni dell'organo di controllo e di revisione deve redigersi verbale, da trascrivere nel relativo libro delle decisioni.

22.5 L'organo di controllo e di revisione deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 23

Decisioni dei soci - Esercizio del Controllo Analogo

23.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

L'affidamento diretto alla Società da parte degli Enti Locali Soci diretti e/o indiretti di servizi inclusi nell'oggetto sociale, comporta l'applicazione di meccanismi di controllo analogo e congiunto, che viene esercitato mediante le decisioni assunte dai soci nelle materie ad essi riservate ai sensi del successivo articolo 23.2; le stesse si sostanziano in tutte le decisioni strategiche e quelle più importanti per la società. I soci, nell'assumere tali decisioni, dovranno conformarsi a quanto statuito in seno agli appositi organismi di Coordinamento fra gli Enti Locali Soci diretti e/o indiretti, denominati "Coordinamenti degli Enti Locali Soci".

Inoltre, "Coordinamenti degli Enti Locali Soci" avranno piena facoltà di disporre accertamenti presso la società, nonché di ottenere informazioni e/o ragguagli circa l'andamento dell'attività sociale, impartendo le opportune direttive anche

ad esito dell'esame del business plan e del budget annuale della stessa.

Nel caso i Coordinamenti degli Enti Locali Soci siano più di uno, potrà essere istituita una forma di raccordo fra essi, al fine di un più efficace esercizio del controllo analogo.

23.2 Sono riservate alla competenza esclusiva dei soci riuniti in Assemblea le seguenti materie:

1. approvazione del Piano Industriale, salvo modifiche non sostanziali, purché non rientranti nelle ipotesi dell'art. 2473 c.c.

2. tutte le materie espressamente riservate dalla legge ai soci, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 2479, comma 2, codice civile;

3. trasformazione della società, fusioni o scissioni;

4. approvazione del budget annuale;

5. indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei servizi;

6. conferimenti, acquisizioni o cessioni di aziende e/o di rami d'azienda e/o partecipazioni e costituzioni di nuove società;

8. acquisto di beni, mobili o immobili, per un importo superiore ad € 500.000/00 (cinquecentomila/00) e prestazione di garanzie per un importo superiore ad € 500.000/00 (cinquecentomila/00) qualora non previsti a Budget; assunzione dell'erogazione di pubblici servizi non previsti nel piano industriale;

9. compensi degli Amministratori;

10. la nomina e la revoca degli Amministratori;

11. la determinazione e la nomina dell'organo di controllo e di revisione;

12. le modifiche dello Statuto;

13. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

14. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;

15. le decisioni in caso di perdite che incidono sul capitale per oltre 1/3 (un terzo);

16. decisioni in ordine alla distribuzione di dividendi e riserve.

Articolo 24

Diritto di voto

24.1 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 25

Assemblea

25.1 L'Assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè nella Regione ove ha sede la Società.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo.

25.2 L'Assemblea viene convocata almeno otto giorni prima della data della adunanza, con pec, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

25.3 Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'Organo di Controllo e di Revisione sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o l'Organo di Controllo e di Revisione, se nominato, non partecipano personalmente all'Assemblea e intendono opporsi alla trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno, dovranno comunicare a tutti i partecipanti, prima dell'Assemblea, apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e indicano gli argomenti di cui si oppongono alla trattazione.

Articolo 26

Svolgimento dell'Assemblea

26.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

26.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

26.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione.

In tutti i luoghi audio o audio-video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 27

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Articolo 28

Verbale dell'assemblea

28.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge o dal Presidente dell'Assemblea.

28.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in separato elenco, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 26.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

28.3 Il verbale dell'assemblea deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 29

Quorum costitutivi e deliberativi

29.1 Nelle materie di cui all'art 23.2 che precede l'Assemblea delibera con le ordinarie maggioranze di legge, ad eccezione:-

- delle materie indicate ai punti 1) 2), 4), 5), 8), 9), 10), 11) del citato articolo 23.2 che precede, nelle quali l'Assemblea delibererà con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 65,00% (sessantacinque per cento) del capitale sociale. In caso di non raggiungimento del quorum deliberativo dopo due tentativi ("Stallo Primo Quorum"), l'Assemblea sarà convocata entro un termine non superiore ai 30 gg al fine di consentire le deliberazioni già previste in applicazione della disciplina sul controllo analogo. In caso di persistenza dello Stallo l'Assemblea deciderà a maggioranza del 50,01% delle partecipazioni societarie.

- delle materie indicate ai punti 3), 6), 12), 14) 15) e 16) del citato articolo 23.2 che precede, nelle quali l'Assemblea delibererà con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino l'80,1% (ottantavirgolauno per cento) del capitale sociale.
- delle materie indicate al punto 13 del citato art. 23.2 che precede, nelle quali l'Assemblea delibererà all'unanimità dei propri soci.

Per tutte le altre materie l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge ove non sia diversamente disposto dal presente statuto.

29.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci.

29.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 30

Bilancio e utili

30.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

30.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

30.3 Il bilancio deve essere sottoposto ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o, quando ricorrano particolari condizioni, di cui all'art. 2364, ultimo comma, codice civile, entro centoottanta giorni.

Articolo 31

Scioglimento e liquidazione

31.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

31.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo

amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

31.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:—

- il numero dei liquidatori;—
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;—
- a chi spetta la rappresentanza della società;—
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;—
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.—

Articolo 32—

Disposizioni applicabili—

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile.—

[illegible]